



Criteri per il riconoscimento della Commissione svizzera di maturità

Commento ai requisiti minimi secondo la revisione totale RRM/ORM¹

1. Situazione iniziale

Le basi giuridiche RRM/ORM, totalmente riviste, contengono disposizioni talvolta formulate in modo molto vago e che lasciano quindi spazio all'interpretazione. In qualità di istanza responsabile dell'attuazione, la Commissione svizzera di maturità (CSM) ha il compito di concretizzare le disposizioni legali, laddove necessario, senza imporre ulteriori obblighi o divieti ai Cantoni e alle scuole. Lo scopo del presente documento è quello di chiarire questioni concrete legate all'attuazione, alle quali né l'RRM/ORM né il relativo rapporto esplicativo² forniscono risposte esaustive.

La CSM ha elaborato il presente documento in dialogo con le persone coinvolte e interessate, senza mai perdere di vista l'obiettivo della revisione totale: garantire a lungo termine l'accesso senza esami alle università, ai politecnici federali o alle alte scuole pedagogiche con l'attestato di maturità liceale.

2. Criteri

L'articolo 4 RRM/ORM stabilisce i presupposti per il riconoscimento a livello svizzero di un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale: il riconoscimento è concesso se sono soddisfatti i requisiti minimi di cui agli articoli da 5 a 29 e se sono state attuate le misure cantonali di cui agli articoli 31 e 32. I criteri qui esposti sono stati integrati nella guida aggiornata che i Cantoni utilizzano per la presentazione delle domande di riconoscimento, guida che precisa anche quali documenti giustificativi sono necessari.

Art. 7 Durata

Per quel che riguarda i contenuti, i cicli di maturità liceale si basano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità liceale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e durano ora almeno quattro anni. Iniziano dopo il livello secondario I e sono disciplinati da un decreto cantonale relativo alla scuola media superiore. Solo nelle scuole di maturità per adulti sono ammessi cicli di formazione di tre anni.

Art. 8 Corpo docente

La disposizione di cui al capoverso 1 relativa al *diploma d'insegnamento*³ deve essere rispettata in modo inequivocabile e integrale. Il diploma d'insegnamento per le scuole di maturità viene sempre rilasciato per una o più materie RRM/ORM. Eventuali eccezioni riguardano l'aspetto scientifico delle materie artistiche e della materia educazione fisica. Per le combinazioni di materie si rimanda alle informazioni di cui all'art. 12.

Il capoverso 2 prevede la regolare *formazione continua*. Questa esigenza e le relative condizioni quadro devono essere sanciti da una base giuridica cantonale. Le attività corrispondenti nelle scuole devono essere documentate nel sistema di presentazione di rapporti (art. 29).

Art. 9 Piano di studio

In ogni scuola di maturità l'insegnamento è svolto secondo un *piano di studio cantonale o approvato a livello cantonale* per l'intera durata del ciclo di maturità. Questo piano soddisfa i requisiti minimi del Piano quadro degli studi per le scuole di maturità liceale⁴ (PQS) della CDPE e ne attua le disposizioni, in particolare per quanto riguarda gli ambiti d'insegnamento trasversali (cap. 2 PQS). Il documento integra i piani di studio disciplinari (cap. 3 PQS) almeno per quanto riguarda le modalità di attuazione delle competenze trasversali. Per le opzioni specifiche e, in misura limitata, per le opzioni

¹ Ordinanza del Consiglio federale del 28 giugno 2023 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ORM, RS 413.11) e regolamento omonimo della CDPE del 22 giugno 2023 (RRM).

² <https://www.fedlex.admin.ch/destore/fedlex.data.admin.ch/eli/oe/2023/33/it/pdf/fedlex-data-admin-ch-eli-oe-2023-33-it-pdf.pdf>

³ cfr. regolamento della CDPE di riconoscimento diplomi d'insegnamento (RRDI) del 28 marzo 2019.

⁴ Il Cantone ha la responsabilità di garantire che il proprio piano di studio soddisfi le disposizioni del PQS.

complementari, il piano di studio contiene sufficienti esempi concreti che dimostrano la conformità con le disposizioni quadro del PQS.

Art. 10 Discipline

Nel quadro della procedura di riconoscimento, il rispetto dei requisiti per la materia educazione fisica viene verificato in base alla *legge sulla promozione dello sport* e alla relativa ordinanza⁵.

Le note ottenute in *ulteriori discipline*⁶ non contano ai fini dell'ottenimento di un attestato di maturità. Viene assegnata una nota solo per l'opzione specifica, per l'opzione complementare e per il lavoro di maturità.

Art. 11 Discipline fondamentali

Si deve fare attenzione a garantire *almeno due lingue tra cui scegliere* la seconda lingua nazionale (cpv. 3). La collaborazione tra scuole è possibile, a condizione che la frequenza della seconda lingua nazionale possa essere garantita e organizzata di conseguenza. Il Cantone deve rispettare le raccomandazioni formulate dalla CDPE nel 2015⁷ (p. es. per quanto riguarda la distanza massima tra scuole vicine) e dimostrare che la disciplina in questione può essere *scelta* se c'è un numero sufficiente di iscritti e garantire tale *scelta* anche attraverso un'informazione proattiva e docenti preparati.

Per quanto riguarda il Cantone trilingue dei Grigioni, la presente normativa non lo obbliga a offrire anche il francese.

Art. 12 Opzione specifica

I Cantoni sono liberi di determinare le opzioni specifiche, il cui scopo è definito al capoverso 1. Devono tuttavia essere soddisfatti i seguenti criteri:

- ☒ ogni opzione specifica si basa su un piano di studio cantonale o approvato a livello cantonale, da cui deve emergere l'aspetto della propedeutica all'approccio scientifico;
- ☒ i docenti sono formati come indicato all'articolo 8 (diploma d'insegnamento per le scuole di maturità).

Se un'opzione specifica viene offerta sotto forma di combinazione di materie per le quali non esiste una formazione didattica disciplinare o ne esiste solo una parziale, almeno uno dei docenti coinvolti deve essere in possesso di un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità. Questa persona ha la responsabilità principale, convalida gli esami e consente alla scuola di coinvolgere altre persone (senza diploma d'insegnamento per le scuole di maturità ma con una qualifica scientifica per la materia) negli aspetti disciplinari dell'offerta didattica. Per le (sotto)materie per le quali esiste una formazione didattica disciplinare, tutti i docenti devono avere un diploma d'insegnamento per le scuole di maturità.

Art. 13 Opzione complementare

Si applicano gli stessi criteri validi per l'opzione specifica, ad eccezione del requisito della propedeutica all'approccio scientifico.

La scelta dell'opzione complementare (OC) viene effettuata dall'allievo una sola volta. Ogni OC deve essere concepita come un insieme omogeneo, con un quadro tematico ben strutturato. In caso di combinazione di più discipline, il contenuto dell'OC deve essere selezionato con cura per formare un profilo globale coerente. Una sequenza arbitraria di discipline che l'allievo sceglie liberamente senza coordinamento tematico non è conforme all'art. 13 RRM/ORM.⁸

Art. 14 Ulteriori materie

I Cantoni possono offrire ulteriori materie. Devono essere specificate le materie da cui sono composte le combinazioni di materie. Se non si tratta di opzioni specifiche o opzioni complementari, non vengono conteggiate nel tempo complessivo dedicato all'insegnamento di cui all'articolo 18 e i docenti in questione non devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1.

⁵ LPSpo RS 415.0 e OPSpo 415.01.

⁶ Ad esempio, due opzioni complementari in parallelo o una «Akzentfach», opzione disponibile nel Cantone di Argovia.

⁷ *Empfehlungen zur Förderung der Landessprache Italienisch an den Schweizer Gymnasien* vom 26.03.2015.

⁸ Aggiunta dell'8 novembre 2025.

Art. 15 Materie non combinabili

Le materie opzionali (opzione specifica e opzione complementare) offrono la possibilità di sviluppi innovativi. Le materie opzionali dovrebbero anche essere complementari; occorre però evitare il rischio di doppioni a livello di contenuti. Il nome della materia non è importante. A essere fondamentale è in primis il contenuto, definito dal piano di studio applicato.

La restrizione relativa alle lingue di cui alla lettera a è volta a promuovere il plurilinguismo e a escludere una cultura monomateria⁹. Come in precedenza, sono escluse le combinazioni della stessa disciplina fondamentale e opzione specifica (p. es. inglese). Tuttavia, dovrebbero essere possibili combinazioni di materie linguistiche con sovrapposizioni nell'ambito delle discipline fondamentali (p. es. opzione specifica «Letteratura delle lingue straniere moderne» con sovrapposizioni nelle discipline fondamentali francese / tedesco / inglese).

Art. 16 Offerte formative

I Cantoni devono garantire *almeno due lingue tra cui scegliere la seconda lingua nazionale*, come previsto all'articolo 11 capoverso 3.

Art. 17 Lavoro di maturità

Date le possibilità derivanti dagli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale, occorre dare ulteriore peso agli aspetti della propedeutica all'approccio scientifico e dell'originalità del lavoro di maturità; la «presentazione» si trasformerà sempre più in una «difesa». Questi aspetti devono essere presi in considerazione nelle disposizioni cantonali, in particolare per quanto riguarda la valutazione.

Art. 18 Ripartizione percentuale delle materie

Le griglie orarie sono elaborate nell'ottica del carico di lavoro degli allievi. Il termine «tempo complessivo dedicato all'insegnamento» potrebbe essere interpretato in modo errato ed è per questo chiaramente definito nel rapporto esplicativo: l'articolo regola la percentuale del tempo complessivo dedicato all'insegnamento delle materie di cui agli articoli 11-13 e del lavoro di maturità (art. 17)¹⁰. Si tratta delle materie le cui note costituiscono le note di maturità come indicato all'articolo 25 capoverso 1. La materia educazione fisica nonché le materie e le altre offerte cantonali non sono incluse nel calcolo. Non è imposto se debbano essere conteggiate le lezioni o il tempo di apprendimento né come debbano essere integrate le settimane speciali. Le *griglie orarie* devono quindi misurare ciò che può essere misurato¹¹. I Cantoni forniscono una panoramica delle varie offerte didattiche¹².

- ! Nel caso in cui tra i temi trasversali debbano essere elencate e conteggiate anche *offerte didattiche particolari*, nel calcolo della ripartizione percentuale delle materie si dovranno rispettare le relative disposizioni. Solo gli insegnamenti che possono essere assegnati agli ambiti d'apprendimento di cui all'articolo 18 per quanto riguarda il piano di studio e la valutazione delle prestazioni vengono conteggiati come parte del tempo complessivo dedicato all'insegnamento. In questo modo si garantisce il rispetto della ponderazione prevista dall'articolo 18.

Per rendere giustizia alla varietà di nuove offerte didattiche e per facilitarne la categorizzazione, a ogni ambito d'apprendimento delle discipline fondamentali viene aggiunta una colonna «generale».

Le offerte aggiuntive devono essere elencate tra le materie cantonali (lezioni e offerte regolari che non possono essere assegnate a nessuna delle materie di cui all'art. 18) o indicate nel sistema di presentazione di rapporti (progetti scolastici una tantum, ecc.). I dettagli di natura *qualitativa* relativi a offerte didattiche particolari nell'ambito dei temi trasversali vanno forniti nel documento da presentare in relazione all'articolo 20.

- ! Nella tabella di calcolo sono state aggiunte delle colonne per il *conteggio di giorni o settimane di progetto specifici a una materia*, che convertono automaticamente i giorni specificati in percentuali di tempo dedicato all'insegnamento.

Per il calcolo della ripartizione percentuale delle materie rispetto al tempo complessivo dedicato all'insegnamento viene fornito un modello (allegato). Ai fini di garantire la parità di trattamento di tutte le domande e una migliore comparabilità, per la procedura di riconoscimento deve essere utilizzata solo questa tabella. A tale scopo sono disponibili una versione base V1 e una versione ampliata V2.¹³

⁹ La stessa lingua non può essere allo stesso tempo disciplina fondamentale e opzione specifica.

¹⁰ Nel caso di un ciclo quinquennale, si calcola il tempo complessivo della formazione liceale.

¹¹ Altrimenti si dovrebbe tenere conto anche dei giorni di vacanza, di malattia ecc.

¹² Ad esempio, per 34 settimane di lezioni e 3 settimane speciali.

¹³ I modelli XLSX sono disponibili alla pagina <https://www.sbf.admin.ch/it/procedure-di-riconoscimento-degli-attestati-di-maturita-liceale>.

L'errore testuale alla lettera a numero 3 (mancanza della menzione «eventualmente disciplina fondamentale filosofia») non è stato corretto nella revisione parziale svolta nel 2024. Un'eventuale disciplina fondamentale filosofia deve essere elencata all'interno delle scienze umane. Questo aspetto viene menzionato anche all'interno della guida per la procedura di riconoscimento.

Art. 19 Competenze di base

Per verificare l'equivalenza degli attestati di maturità ai fini del riconoscimento, per quel che riguarda le competenze di base disciplinari per l'idoneità generale agli studi universitari, devono essere utilizzati i requisiti minimi del piano quadro degli studi della CDPE¹⁴. Il ruolo fondamentale di queste competenze si deve all'importanza che rivestono per molti curricula universitari, aspetto che si riflette anche in una definizione più precisa all'interno del PQS. L'attuazione (p. es. la disposizione di misure di promozione) è di competenza dei Cantoni e delle scuole. Il piano di studio funge da base.

Le scuole devono comunicare il *progetto* in base al quale viene assicurata e verificata l'acquisizione delle competenze di base disciplinari per l'idoneità generale agli studi universitari nella lingua d'insegnamento e in matematica, nonché le *misure di promozione* specifiche impiegate a tale scopo. L'acquisizione può durare fino all'esame di maturità.

Art. 20 Ambiti d'insegnamento trasversali

Gli ambiti trasversali devono essere elencati *nel piano di studio cantonale o approvato a livello cantonale* e implementati in modo vincolante¹⁵. A livello di *scuola* e di *materia*, deve essere illustrato in quale forma e con quali percorsi didattici vengono trattati i temi trasversali e vengono trasmesse le competenze interdisciplinari. Non è sufficiente indicare che sono previste settimane speciali.

Le attività interdisciplinari devono costituire almeno il 3 per cento del tempo complessivo dedicato all'insegnamento del ciclo di maturità liceale di cui all'articolo 18. La percentuale minima del 3 per cento per il sotto aspetto dell'interdisciplinarietà è calcolata sulla base del tempo complessivo dedicato all'insegnamento del ciclo di maturità liceale di cui all'articolo 18 (=100%). Nella tabella di calcolo relativa alla ripartizione percentuale delle materie di cui all'articolo 18 l'interdisciplinarietà viene rilevata separatamente e calcolata di conseguenza (*cfr. commenti all'art. 18*).

Art. 21 Lingue e comprensione reciproca

Il Cantone deve indicare quali misure sta adottando per promuovere la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera e in che modo le sta attuando.

Art. 22 Scambi e mobilità

Ogni scuola deve presentare un *progetto* che faccia riferimento sia al piano di studio che all'offerta formativa. La gamma di attività di scambio possibili è ampia e può comprendere mobilità individuale, di gruppo, di breve o lunga durata, ma anche formati online¹⁶.

Diversi aspetti influenzano l'attuazione attiva. I Cantoni devono indicare in che modo intendono favorire la mobilità:

- ✓ con quali *misure* garantiscono l'attuazione di questo obiettivo;
- ✓ come sostengono gli allievi nel finanziamento dei *costi supplementari*, se necessario, promuovendo così le pari opportunità;
- ✓ come motivano gli allievi e cosa fanno per evitare lacune di conoscenza durante uno scambio.

A tal fine è possibile avvalersi delle opportunità di sostegno di Movetia (www.movetia.ch).

Art. 23 Impegno per il bene comune

I Cantoni o le scuole devono presentare i loro progetti; in linea di principio è possibile tutto ciò che deriva da un *impegno senza scopo di lucro*. Se contribuiscono al bene comune, possono essere prese in considerazione anche le attività di volontariato in organizzazioni giovanili, associazioni culturali e sportive, ecc. interne o esterne alla scuola.

Art. 25 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

Il capoverso 2 lettera b deve essere interpretato in modo tale che la trasmissione delle conoscenze e la valutazione delle prestazioni si riferiscano all'ultimo anno di formazione previsto nel piano di studi corrispondente. Nel caso di un anno di scambio, la scuola di provenienza dell'allievo deve garantire che la nota ottenuta durante il soggiorno ("Erfahrungsnote") possa essere assegnata come nota di

¹⁴ Art. 3 cpv. 2 lett. c RRM/ORM.

¹⁵ Art. 3 cpv. 2 lett. d RRM/ORM. Ciò sarà possibile anche nel nuovo esame svizzero di maturità, integrato nelle materie.

¹⁶ Nella pratica questi sono solitamente associati a incontri fisici; gli scambi di un giorno sono facilmente realizzabili.

maturità in accordo con la scuola ospitante (riconosciuta). Nel caso questo non sia possibile, la scuola di provenienza deve trasmettere e verificare le competenze chiave dopo il soggiorno. Non è obbligatorio seguire un corso.¹⁷

Art. 28 Garanzia e sviluppo della qualità

I Cantoni assicurano che le scuole dispongano di un sistema di *sviluppo e garanzia della qualità* che descrive il modo in cui la scuola organizza questi aspetti. Devono essere menzionati almeno i seguenti elementi:

- ☒ requisiti di qualità e indicatori per i livelli insegnamento e scuola
- ☒ chiarimento dei ruoli delle varie parti interessate (direzione scolastica, corpo docenti, allievi, ecc.)
- ☒ descrizione dei processi e degli strumenti per il controllo della qualità¹⁸:
 - Livello insegnamento: feedback degli allievi, cooperazione tra il corpo docenti nei gruppi di materia, feedback collegiale
 - Livello scuola: gestione e sviluppo del personale, autovalutazione e valutazioni esterne, pianificazione pluriennale per lo sviluppo della scuola

A tal fine è possibile avvalersi delle opportunità di sostegno di ZEM CES (<https://www.zemces.ch>).

Art. 29 Presentazione di rapporti

Il sistema di presentazione di rapporti è innanzitutto un elemento di garanzia della qualità a livello cantonale. Oltre a fornire una panoramica degli «elementi stabili» di una scuola, deve anche fornire informazioni sugli «elementi dinamici» del riconoscimento della maturità: solo così la CSM può adempiere ai compiti previsti dall'articolo 4 capoversi 1 e 2 dell'accordo amministrativo¹⁹ (verifica periodica del *rispetto dei requisiti minimi* e dell'*attuazione delle misure cantonali* concernenti l'orientamento universitario e di carriera nonché le pari opportunità) con un onere ragionevole.

Nel caso di un *nuovo riconoscimento*, i Cantoni devono documentare che le loro scuole dispongono di un sistema di presentazione di rapporti che consente loro di dimostrare l'adempimento dei requisiti minimi. A tal fine, è necessario realizzare o sviluppare un modello adeguato²⁰ per ottenere una standardizzazione che consenta un accesso rapido e analisi automatizzate. Devono inoltre essere messi a disposizione documenti di supporto (elenco categorizzato del corpo docenti²¹, tabella per il calcolo della ripartizione oraria, informazioni sulla formazione continua dei docenti, ecc.), così che nessun Cantone debba reinventare la ruota.

Il sistema di presentazione di rapporti viene utilizzato come strumento di rendicontazione regolare; una cadenza di 4 anni (= 1 coorte di alunni) a partire dall'introduzione del nuovo diritto rappresenta una grandezza temporale ragionevole.

Tramite questo sistema va dimostrata anche l'esistenza delle strutture cantonali richieste secondo l'articolo 31 e di misure adottate per promuovere le pari opportunità²² secondo l'articolo 32.

Art. 31 Orientamento professionale, universitario e di carriera

L'esistenza delle strutture cantonali richieste deve essere documentata.

Art. 32 Pari opportunità

Devono essere elencate tutte le misure adottate. Secondo il rapporto esplicativo i Cantoni sono liberi nella scelta di tali misure; va però prestata particolare attenzione all'accesso alle scuole di maturità per gli adulti (cpv. 2).

¹⁷ Aggiunto l'8 novembre 2025.

¹⁸ Implementazione secondo i principi dello sviluppo della qualità basato sui dati.

¹⁹ RS 413.18

²⁰ In analogia ai moduli per la dichiarazione delle imposte.

²¹ Ad esempio, «docenti pienamente qualificati (compresi i diplomi d'insegnamento stranieri riconosciuti dalla CDPE)»; «qualifica scientifica, mancanza di formazione didattico-pedagogica (in formazione ASP)»; «formazione scientifica e didattico-pedagogica per un'altra materia RRM/ORM (titolo aggiuntivo abilitante all'insegnamento)»; «altro».

²² I Cantoni riporteranno in un rapporto l'impatto delle linee guida della CSM in merito alla compensazione degli svantaggi, consentendo così di sviluppare ulteriormente le condizioni quadro.

3. Prossimi passi

Dopo aver discusso i risultati e le considerazioni presenti con i partner e aver verificato che siano applicabili in modo uniforme e preciso, l'istanza di riconoscimento sancisce questi criteri come norma vincolante a cui orientare la procedura di riconoscimento in conformità con il diritto rivisto.

Il dialogo tra le parti interessate è mantenuto e promosso in primo luogo attraverso le piattaforme del Forum svizzero maturità liceale e del sistema di presentazione di rapporti obbligatorio.

Berna, 14 marzo 2025 (stato 8 novembre 2025)²³

Commissione svizzera di maturità CSM



Kathrin Hunziker
Presidente

Allegati:

- Guida
- Tabella per il calcolo della ripartizione percentuale delle materie (V1 e V2)

²³ L'aggiornamento dell'8 novembre 2025 riguarda gli articoli 13 (aggiunta) e 25 (nuovo).